

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MASSAFRA SOCIETÀ COOPERATIVA iscritta all'Albo delle Banche e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con Capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento.

Via Mazzini, 65 – 74016 Massafrà – (TA)

Tel.: 0998804840 – Fax: 0998806251

Codice Fiscale 02425620735

Email: info@bccmassafrà.it - Sito Internet: www.bccmassafrà.it

Registro delle Imprese della CCIAA di Taranto n° 149718

Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea - Partita IVA

15240741007, Cod. SDI 9GHPHLV.

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 5586 - cod. ABI 07094

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A 160566

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

La **Cambiale Agraria** è un finanziamento regolato dagli articoli 43 e 44 del D.Lgs. 01.09.1993 n.385, destinato alle imprese operanti nei settori dell'agricoltura, della zootecnia e delle attività connesse e collaterali all'atto del quale il cliente rilascia alla banca effetti cambiari, a sua firma ed in favore della Banca stessa, eventualmente sottoscritti da uno o più garanti (avallanti).

Tale finanziamento – che può essere a tasso ordinario o agevolato – è destinato a sovvenzionare le spese di conduzione delle aziende operanti nei settori dell'agricoltura, della zootecnia e delle attività connesse e collaterali. In pratica è il contratto con il quale la banca, previa deduzione dell'interesse anticipa al cliente l'importo di uno o più effetti emessi direttamente dallo stesso cliente in favore della Banca stessa.

In caso di operazioni a tasso agevolato l'erogazione è effettuata a seguito di emissione di nulla osta da parte delle Regioni competenti, ai sensi della legge n.185/92, art.3, comma 2, lett. b), c) e lett. d) o del Decreto Legislativo n.102/2004, art.5 comma 2, lett. b).

La Cambiale Agraria può essere assistita da garanzia Sussidiaria di ISMEA pur se si tratta di una operazioni di durata fino a 18 mesi, se assistita da agevolazioni pubbliche; ciò determina a carico del Cliente l'imputazione dei costi previsti per il rilascio della predetta garanzia.

ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) è un Ente Pubblico Economico che gestisce l'attività di rilascio garanzie a fronte di finanziamenti bancari a breve, medio e lungo termine a favore di imprenditori agricoli.

Garanzia Sussidiaria ISMEA

La garanzia sussidiaria è automaticamente rilasciata da ISMEA a fronte delle operazioni di credito agrario poste in essere ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385 che sorgano sotto particolari condizioni indicate dalla normativa che ne regola l'attività.

Se il finanziamento è erogato ai sensi della predetta normativa, la garanzia - ed il versamento della relativa commissione - **ha carattere obbligatorio**.

La garanzia sussidiaria non è applicabile in assenza di valida e congrua **garanzia primaria** acquisita dalla banca finanziatrice a fronte del finanziamento erogato.

La garanzia sussidiaria è liquidata da ISMEA alla banca che subisca una perdita in seguito alla escussione della garanzia primaria.

La garanzia copre:

- **fino al 55% del finanziamento per operazioni fino a 775.000 Euro con durata entro 18 mesi;**

- fino al 55% del finanziamento per operazioni fino a 1.550.000 Euro con durata oltre 18 e fino 60 mesi;
- fino al 75% del finanziamento per operazioni fino a 1.550.000,00 Euro e con durata oltre 60 mesi.

I riferimenti normativi e le informazioni di dettaglio su ISMEA sono reperibili sul sito www.ismea.it.

Tra i **principali rischi** vanno considerati:

- in caso di mancato pagamento, la banca può far elevare il protesto ed agire esecutivamente nei confronti dei firmatari (emittente, avallante) dell'effetto anche per le eventuali spese di ritorno ed interessi di mora;
- impossibilità di beneficiare dell'eventuale diminuzione dei tassi, stante la previsione del tasso fisso;
- per i prestiti agrari a tasso agevolato rischio di restituzione delle agevolazioni in caso di mancata o parziale concessione o di revoca del contributo interessi.

CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUÒ COSTARE LA CAMBIALE AGRARIA

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

Capitale: € 25.000,00	Durata del finanziamento (mesi): 12 (365 gg)	6,22%
-----------------------	---	-------

TAEG calcolato sulla base di un tasso di interesse nominale annuo "SCONTO EFFETTI" di seguito indicato e considerando le spese di istruttoria e l'imposta assolta con Marca da Bollo attualmente pari ad € 0,1% dell'importo facciale dell'effetto.

Oltre al TAEG vanno considerati altri costi, quali le spese e le imposte per la stipula del contratto e l'eventuale commissione per il rilascio della Garanzia Sussidiaria di ISMEA obbligatoria per i finanziamenti erogati ai sensi dell'art. 43 D. Lgs. 385/1993.

Soggetti Ammessi Garanzia ISMEA	Tutti i soggetti (persone fisiche e giuridiche) che contraggono finanziamenti ai sensi dell'art.43 del TUB, finalizzati alle attività agricole e zootecniche nonché a quelle connesse e collaterali.
Requisiti del Richiedente	Essere Socio della Banca. Nel caso di società, il requisito è soddisfatto nel caso in cui il LEGALE RAPPRESENTANTE o un SOCIO della stessa è Socio della Banca.
Finalità del Finanziamento	Spese di conduzione dell'attività e completamento del ciclo produttivo
Importo minimo finanziabile	n.p.
Importo massimo finanziabile	€ 50.000,00
Durata	Minimo 1 mese Massimo 18 mesi
TASSI	
Tasso interesse nominale annuo "SCONTO EFFETTI"	4,9%
Tasso di mora	Tasso di interesse nominale annuo maggiorato di 2 punti percentuali
SPESE	
Spese per la stipula del contratto	
Istruttoria Pratica di Fido	1% dell'importo/i della/e Cambiale/i
Imposte e Tasse	Nella misura tempo per tempo vigente
Commissione rilascio Garanzia Sussidiaria ISMEA	Per le Cambiali Agrarie a Tasso Agevolato con durata fino a 18 mesi è pari allo 0,30% dell'importo originario dell'operazione.
Spese per la gestione del rapporto	
Gestione pratica	€ 0,00
Accettazione Distinta Effetti	€ 0,00

Diritti di Brevità Effetti	€	0,00
Diritto Minimo di Sconto Effetti	€	0,00
Incasso Effetti	€	0,00
Ritorno Effetti Insoluti	€	0,00
Ritorno Effetti Insoluti Protestati	€	0,00
Richiamo Effetti	€	0,00
Giorni Banca	Nessuno	
Informativa Precontrattuale	€	0,00
Invio Comunicazioni di Trasparenza Periodiche (artt. 119 e 127-bis D.Lgs. 385/93 - TUB)	POSTA: €	1,00 CASELLARIO ELETTRONICO: € 0,00

Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.

Invio Comunicazioni di Trasparenza Variazione Condizioni (artt. 118 D.Lgs. 385/93 - TUB)	POSTA: €	0,00 CASELLARIO ELETTRONICO: € 0,00
--	----------	--

GIORNI

Accredito Netto Ricavo Sconto Effetti	In giornata
Diritti di Brevità Effetti	In giornata
Addebito Effetti Insoluti/Protestati	In giornata

PIANO DI AMMORTAMENTO

Periodicità delle rate	Determinata dalla scadenza della/e cambiale/i
Tipo Calendario	Anno Civile (365 giorni)
Base di Calcolo Interessi Mora	Importo facciale della/e cambiale/i

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di mutuo, può essere consultato in filiale e sul sito internet (www.bccmassafra.it).

TEMPI DI EROGAZIONE

Durata dell'istruttoria	GG. MAX: 60 giorni lavorativi. I tempi massimi indicati decorrono dal momento di consegna della documentazione completa; fatti salvi i casi in cui emergono nuovi elementi per i quali è necessario integrare la documentazione e riprendere l'istruttoria.
Disponibilità dell'importo	GG MAX: 11 giorni lavorativi. I tempi massimi indicati decorrono dalla stipula dell'atto. Nel calcolo non si tiene conto dei tempi per l'assunzione di garanzie/assicurazioni esterne.

RECESSO E RECLAMI

Estinzione anticipata

Il cliente può, in ogni momento, esercitare la facoltà di estinzione anticipata della cambiale agraria, corrispondendo alla Banca medesima l'importo facciale degli effetti a scadere, senza che la banca applichi alcuna penalità.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

La banca conclude gli adempimenti connessi alla richiesta del mutuatario entro 30 giorni decorrenti dalla data di integrale pagamento di quanto dovute a seguito del recesso.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami (Unità Organizzativa Area Governo) della Banca di Credito Cooperativo di Massafra S.C., via Mazzini 65/A, 74016 Massafra (TA) o all'indirizzo di PEC (posta elettronica certificata) bccmassafra@pec.bccmassafra.it o alla casella di posta elettronica: reclami@bccmassafra.it, che risponde, di norma, entro 60 giorni dal ricevimento.

Per i soli servizi di pagamento, l'Ufficio Reclami risponde entro 15 giornate operative dalla ricezione del reclamo. Se, in situazioni eccezionali e per motivi indipendenti dalla sua volontà, l'Ufficio Reclami non può rispondere, lo stesso invia al cliente una risposta interlocutoria indicando le ragioni del ritardo e il termine entro cui il cliente riceverà la risposta definitiva, che non potrà comunque essere superiore a 35 giornate lavorative. Qualora il reclamo abbia ad oggetto l'esercizio del diritto di rimborso di somme relative a operazioni di pagamento autorizzate e disposte ad iniziativa del beneficiario o per il suo tramite il predetto termine è ridotto a 10 giornate lavorative dal ricevimento della richiesta di rimborso. In questi casi, la Banca rimborserà entro tale termine l'intero importo dell'operazione di pagamento ovvero fornirà una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini predetti, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente, indipendentemente dalla presentazione di un reclamo, può – singolarmente o in forma congiunta con la banca - attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la risoluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie (ADR) - (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario.

Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

In ogni caso il cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

LEGENDA

Accollo	Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore. Nel caso del mutuo, chi acquista un immobile gravato da ipoteca si impegna a pagare all'intermediario, cioè "si accolla" il debito residuo.
Avallo	Garanzia personale rilasciata da un terzo (avallante) con la quale si garantisce il pagamento dell'effetto cambiario.
Capitale Assicurato (Valore a nuovo o Valore di ricostruzione)	Rappresenta la spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo, compresi gli oneri di urbanizzazione, dell'immobile assicurato.
Cambiale Agraria	Pagherò cambiario rilasciato a fronte di operazione di credito agrario, equiparata ad ogni effetto all'ordinario pagherò cambiario, contenente, però, anche l'indicazione dello scopo del finanziamento, delle garanzie che l'assistono e del luogo dell'iniziativa finanziata.
Casellario Elettronico	Strumento informatico utilizzato quale tecnica di comunicazione a distanza. Le comunicazioni della Banca sono fornite, a tutti gli effetti di legge, su supporto durevole in via elettronica mediante visualizzazione e consultazione nella specifica sezione protetta, all'interno del sito Internet indicato dalla banca (servizio Simply Bank Web).
Consumatore	La persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
Euribor	L'Euribor, acronimo di Euro Inter Bank Offered Rate, è il tasso medio d'interesse al quale i principali Istituti Bancari Europei effettuano le operazioni interbancarie di scambio di denaro nell'Area Euro. Il suo valore varia in funzione della durata del periodo preso in esame. Rappresenta un

	parametro indicativo del costo del denaro ed è utilizzato come tasso di riferimento per i mutui ipotecari.
Garanzia Diretta ISMEA	È rilasciata da ISMEA a favore delle Banche nelle seguenti tipologie: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Fideiussione; ➤ Cogaranzia; ➤ Controgaranzia; ➤ Garanzia di Portafoglio. Tutte proteggono direttamente l'istituto di credito dal rischio di default (inadempimento del debitore) per la quota del finanziamento garantita.
Garanzia Sussidiaria ISMEA	È rilasciata da ISMEA a favore delle Banche ad integrazione delle garanzie che già assistono le operazioni di credito, con lo scopo di contribuire al ripianamento delle perdite che le banche abbiano eventualmente sofferto dopo l'escussione delle garanzie primarie.
Giorni Banca	Giorni ulteriori rispetto alla scadenza fattuale degli effetti presentati o alla data di scadenza del termine per il pagamento del credito oggetto dell'operazione, rilevanti ai fini del calcolo degli interessi.
Immobile Residenziale	Per immobile residenziale si intende un immobile a uso abitativo.
Immobile Non Residenziale	Per immobile non residenziale si intendono uffici o locali (intendendo a tal fine qualsiasi fabbricato) per il commercio e, comunque, destinato ad una attività produttiva.
Importo originario dell'operazione (per il calcolo del contributo ISMEA per il rilascio della Garanzia Sussidiaria)	Per i finanziamenti di durata fino a 60 mesi, la somma effettivamente erogata o messa a disposizione dell'operatore, e cioè il netto ricavo, nel caso di sconto cambiario, ed il fido concesso nel caso di rilascio di cambiale ovvero di disponibilità di fido con apertura di credito in conto corrente. Per i finanziamenti di durata oltre i 60 mesi, l'importo risultante dalla delibera di concessione delle stesse, senza tener conto delle eventuali successive variazioni intervenute.
Imposta sostitutiva	Imposta pari allo 0,25% della somma erogata, per mutui superiori a 18 mesi, sull'ammontare del finanziamento nel caso di: <ul style="list-style-type: none"> - acquisto, costruzione o ristrutturazione della propria prima casa, destinandola ad abitazione principale; - destinazione del finanziamento al ripristino della liquidità del cliente nonché generiche esigenze di spesa da parte di persone fisiche. L'imposta sostitutiva è pari al 2,00% dell'ammontare del finanziamento negli altri casi.
Ipoteca	Garanzia su un bene, normalmente un immobile. Se il debitore non può più pagare il suo debito, il creditore può ottenere l'espropriazione del bene e farlo vendere.
ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare)	È un ente pubblico economico istituito con l'accorpamento dell'Istituto per Studi, Ricerche e Informazioni sul Mercato Agricolo (già ISMEA) e della Cassa per la Formazione della Proprietà Contadina, con decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 419, concernente il "riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali" e per ultimo con l'accorpamento dell'Istituto sviluppo agroalimentare (ISA) Spa e la Società gestione fondi per l'agroalimentare (SGFA) s.r.l. con Legge 28 dicembre 2015, n. 208. <p>Nell'ambito delle sue funzioni istituzionali l'ISMEA realizza servizi informativi, assicurativi e finanziari e costituisce forme di garanzia creditizia e finanziaria per le imprese agricole e le loro forme associate, al fine di favorire l'informazione e la trasparenza dei mercati, agevolare il rapporto con il sistema bancario e assicurativo, favorire la competitività aziendale e ridurre i rischi inerenti alle attività produttive e di mercato.</p> L'ISMEA affianca le Regioni nelle attività di riordino fondiario, attraverso la formazione e l'ampliamento della proprietà agricola, e favorisce il ricambio generazionale in agricoltura in base ad uno specifico regime di aiuto approvato dalla Commissione europea.
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie alla erogazione del mutuo.
LTV – Loan to Value	È il rapporto tra l'importo del finanziamento concesso da chi presta il denaro e il valore del bene che il prenditore intende porre a garanzia del prestito. Il LTV viene comunemente utilizzato dalle banche nell'ambito della concessione di finanziamenti nel settore immobiliare quale indicatore di rischio del prestito stesso.
Parametro di indicizzazione (per i mutui a tasso variabile) / Parametro di riferimento (per i mutui a tasso fisso)	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
Periodicità di capitalizzazione degli interessi	Periodicità con la quale gli interessi vengono conteggiati e addebitati in conto producendo ulteriori interessi. Nell'ambito di ogni singolo rapporto

	contrattuale, viene applicata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori.
Perizia	Relazione di un tecnico che attesta il valore dell'immobile da ipotecare.
Piano di ammortamento	Piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
Piano di ammortamento "francese"	Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Privilegio Legale	Garanzia reale avente per oggetto i beni mobili dell'impresa finanziata (frutti pendenti, prodotti finiti e in corso di lavorazione, bestiame, merci, scorte, materie prime, macchine e attrezzi, acquistati con il prestito concesso, nonché crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita degli stessi beni) che attribuisce alla Banca, in favore della quale è costituita ai sensi dell'art. 44 del T.U.B., il diritto di vendere coattivamente i beni stessi e soddisfare il proprio debito con preferenza sul ricavato.
Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
Rata costante	La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo.
Rimborso in un'unica soluzione	L'intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi.
Sconto Cambiario	Lo sconto cambiario è regolato in Italia dagli articoli 1858 e seguenti del codice civile: esso è il contratto con il quale un istituto di credito anticipa a un proprio cliente l'importo di un credito che egli ha verso terzi e che cede all'istituto. La Banca liquida un importo decurtato dei costi dell'operazione e degli interessi per l'anticipazione fatta, interessi che andranno calcolati in base alla scadenza del credito.
Sollecito pagamento	Comunicazione inviata al debitore, a mezzo posta ordinaria, al fine di eccepire il mancato pagamento di una o più rate e richiedere la regolarizzazione delle stesse.
Spread	Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.
Tasso annuo effettivo globale (TAEG)	Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata.
Tasso di interesse di preammortamento	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata.
Tasso di interesse nominale annuo	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso di mora	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
Tasso effettivo globale medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei mutui chirografari per il credito al consumo, aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore.
T.R.E – Tasso di Riferimento Europeo	Tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali comunicato dalla Banca Centrale Europea (BCE) al termine della prima riunione di ogni mese del direttorio della BCE. Rappresenta uno dei principale parametri per il costo del denaro nell'Eurozona e quello al quale ci si riferisce quando si parla di tasso ufficiale di sconto, tasso refi (ossia tasso per le operazioni di rifinanziamento) o tasso ufficiale di riferimento (tasso TUR).
Tasso minimo (floor)	Tasso minimo Floor, detto anche tasso pavimento, ovvero il tasso minimo di rimborso applicato al finanziamento e stabilito contrattualmente.
Valuta	Data di inizio di decorrenza degli interessi.